

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale delle finanze
DFF
3003 Berna

trasmessa per email:
zentrale-psva@ezv.admin.ch

Procedura di consultazione concernente la modifica della legge sul traffico pesante e dell'ordinanza sul traffico pesante

Gentili signore,
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 11 agosto 2021 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

Il sistema di rilevazione attualmente in uso per la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), deve essere rinnovato e il futuro sistema deve essere armonizzato con gli standard europei.

I fornitori di servizi di rilevazione possono, se ottengono l'autorizzazione da parte dell'autorità, offrire le loro prestazioni in Svizzera. Di fatto viene quindi introdotta una libertà di scelta da parte dei detentori di veicoli pesanti, che potranno scegliere i fornitori autorizzati.

Prendiamo atto che il rinnovo del sistema di rilevazione non comporta né un aumento né una riduzione delle entrate e che la quota TTPCP a favore dei Cantoni resta immutata.

I compiti che attualmente l'autorità cantonale competente per l'ammissione alla circolazione deve svolgere nell'ambito della percezione della tassa sul traffico pesante sono i seguenti: riprendere i dati dei veicoli per permettere all'autorità doganale di fatturare la TTPCP, verificare se sul veicolo messo in circolazione è installato il sistema di rilevazione e gestire integralmente la procedura di fatturazione e incasso della tassa forfettaria.

RG n. 5105 del 13 ottobre 2021

Con la modifica proposta i compiti legati alla tassa forfettaria e alla ripresa dei dati dei veicoli non subiscono modifiche. Per contro invece di verificare l'installazione dell'apparecchio l'autorità cantonale dovrà rilevare il numero IDI.

Per i compiti sopra citati l'autorità cantonale d'immatricolazione riceve un'indennità conformemente all'Ordinanza del DFF di data 5 maggio 2000. Considerato che i compiti per l'autorità cantonale restano praticamente inalterati riteniamo che l'indennità versata non debba subire modifiche.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch);
- Sezione della circolazione (di-sc.direzione@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.